

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

ALLEGATO ^A
DELIBERA N° 133-6C
DEL 09.09.2011


 IL SEGRETARIO GENERALE
Gorradini Dott. Mirella

PIANO DELLA RICOSTRUZIONE
2° stralcio

ai sensi della LR 16/2012 e s.m. e dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013

CONTRODEDUZIONI

parere tecnico
arch. Carla Ferrari


ARCHITETTO
CARLA FERRARI
144

COMUNE DI SAN FELICE

CONTRODEDUZIONI

PIANO DELLA RICOSTRUZIONE - 2° stralcio

parere tecnico
arch. Carla Ferrari

1) OSSERVAZIONE prot. n. 10081 presentata in data 27/06/2014

a firma di:

Borghi Gloria

L'osservazione chiede di poter utilizzare "pannelli a finto coppo" negli interventi edilizi di cui agli artt. 27 ter e 27 quater

Controdeduzione:

L'art. 27 ter riguarda gli edifici del territorio rurale a cui il PSC non abbia confermato il vincolo di tutela, attraverso il Piano della Ricostruzione, per i quali il comma 8 dell'art. 9 della LR 16/2012, stabilisce che devono essere progettati *"con riferimento alle tipologie architettoniche e compositive e nel rispetto dei materiali della tradizione locale e delle tecniche costruttive"*. La LR 16/2012 dispone che debbano essere progettati *nel rispetto dei materiali della tradizione locale*, fra i quali non possono certo essere annoverati i "pannelli a finto coppo".

L'art. 27 quater detta le norme per gli edifici del territorio rurale non costituenti beni culturali e non vincolati dalla pianificazione da ricostruire a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 e gli indirizzi architettonico-compositivi per gli interventi nel territorio rurale, al fine di ricercare una coerenza con gli edifici di cui all'art. 27 ter, sottolineando il fatto che si tratta di edifici che connotano il paesaggio del territorio rurale di San Felice, la cui identità il Piano della Ricostruzione intende salvaguardare in coerenza con i "Principi generali della ricostruzione" dettati all'art. 3 della LR n. 16 del 21.12.2012.

Si propone di **RESPINGERE** l'osservazione.

2) OSSERVAZIONE prot. n. 10258 presentata in data 1/07/2014

a firma di:

geom. **Alberto Bonomi**, in qualità di tecnico incaricato della proprietà dell'azienda agricola Farnea, fondo "La Babilonia" in loc. Pavignane

L'osservazione chiede una deroga alle distanze urbanistiche per i bacini di accumulo e stoccaggio dei liquami zootecnici

L'osservazione *"riguarda lo stoccaggio dei materiali palabili e non palabili derivanti dall'attività zootecnica e la necessità di riproporre dette strutture in prossimità della stalla da ricostruire, derogando le distanze così come esplicitate al comma 1, lettera g) art. 47 del RUE - Variante in adeguamento 2° stralcio del Piano della Ricostruzione, in virtù delle vigenti normative di settore, le specifiche contestuali del progetto, la natura fisica e vincolistica del fondo, l'eccezionalità dell'evento sismico che determina la ricostruzione di quanto danneggiato e/o distrutto dal sisma."*

In particolare chiede di poter realizzare la vasca per lo stoccaggio del materiale palabile e non palabile derivante dall'allevamento zootecnico, immediatamente a nord dell'allevamento da ricostruire ad una distanza inferiore ai 300 metri dal territorio urbanizzato prescritto dal RUE.

L'osservazione è stata inviata anche ad ARPA con richiesta di parere, nell'ambito del percorso di approvazione del Piano della Ricostruzione.

Controdeduzione:

Si ritiene che la proposta formulata dall'osservante possa essere accolta, assumendo le normative più recenti in materia di costruzione delle strutture di stoccaggio per gli effluenti (letami e liquami), facendo quindi riferimento alla normativa sovraordinata, che non prevede distanze per le strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici, dai confini e dagli edifici, poichè impone sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera, ad esempio attraverso la copertura degli stessi.

Si propone di **ACCOGLIERE** l'osservazione, modificando il RUE al fine di estendere l'applicazione della normativa sovraordinata non solo alla fattispecie osservata ma all'intero territorio comunale e di ammettere l'intervento richiesto.

A tal fine si propone:

- di modificare le lettere g) , h), i), l), m) del comma 1 dell'art. 47 "Prescrizioni particolari per il territorio rurale" del RUE nel modo seguente:

g) tutti gli allevamenti che producono effluenti zootecnici (sia liquidi che palabili) dovranno essere dotati di idonee strutture di stoccaggio, con capacità tale da contenere la quantità di effluenti prodotti dal numero di capi mediamente stabulato.

Gli effluenti destinati all'utilizzazione agronomica dovranno essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali aziendali e di capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.†

Per il corretto dimensionamento delle strutture di stoccaggio, la scelta della tipologia dei manufatti e le modalità costruttive da osservare negli interventi edilizi, si fa rimando alle specifiche normative di settore. (~~attualmente costituite dalla Deliberazione Assemblea Legislativa R.E.R. n° 96/2007~~).

~~Nella realizzazione di bacini di accumulo e stoccaggio a cielo aperto (lagoni), ove ammessi, dovranno essere rispettate le seguenti distanze (a partire dal piede esterno dell'argine di contenimento):~~

~~— 80 m da insediamenti abitativi facenti parte del nucleo aziendale;~~

~~— 100 m da edifici abitativi esterni all'azienda;~~

~~— 300 m rispetto al territorio urbanizzato e ad ambiti di sviluppo urbano per usi residenziali e/o di servizio;~~

~~— 20 m dai confini di proprietà;~~

~~— 20 m da edifici non abitativi;~~

~~derogabili in caso di interventi presso insediamenti zootecnici esistenti, solo per gli insediamenti abitativi facenti parte del nucleo aziendale.~~

~~Al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale e paesaggistico, le modalità di esecuzione dovranno prevedere anche la realizzazione di idonee fasce vegetazionali la cui manutenzione e reintegrazione, in caso di deperimenti e/o fallanze, dovrà essere garantita al ritiro degli atti abilitativi tramite stipula di apposita convenzione e specifica garanzia fidejussoria, da definire in relazione alle caratteristiche dell'intervento.~~

~~La gestione degli effluenti di allevamento, dei concimi/fertilizzanti azotati, degli ammendanti organici, dei fanghi di depurazione e l'effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico negli ambiti territoriali interessati dall'attività agricola, restano vincolate all'osservanza delle specifiche disposizioni e norme tecniche di riferimento, attualmente costituite da:~~

~~— D.M. 7 aprile 2006;~~

~~— D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.;~~

~~— D.Lgs. n° 99/1992;~~

~~— D.G.R. n° 285/2005;~~

~~— Delibere assemblea legislativa R.E.R. n° 96/2007;~~

~~— Cartografia delle aree idonee all'utilizzazione agronomica (D.C.P. n° 40 del 12.03.2008).~~

- ~~h) dovrà essere garantito il rispetto dei criteri e delle norme tecniche regionali, nonché della cartografia provinciale approvata con Deliberazione consigliere n° 40 del 12.03.2008;~~
- ~~i) con riferimento all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, gli interventi edilizi ammissibili del presente RUE, relativi ad insediamenti zootecnici, dovranno risultare conformi ai disposti normativi regionali (Deliberazione Assemblea legislativa n° 96/2007 - Circolare applicativa del Direttore Generale n° 2184/2008);~~
- ~~l) le aziende dedite all'allevamento zootecnico, sia nuove che esistenti, con produzione annua di azoto al campo inferiore a 1.000 kg, dovranno essere dotate di idonee strutture di stoccaggio a tenuta per la raccolta e la custodia dei liquami e dei letami, atte ad evitare anche qualsiasi dispersione di percolati e/o colatici;~~
- ~~m) per gli interventi edilizi relativi ad attività di allevamento dovranno essere prodotte le valutazioni previste dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa RER n. 96 del 16/01/2007 e della Circolare esplicativa di cui alla Determina 04/03/2008 n. 2184 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della RER.~~

- di modificare il comma 3 dell'art. 54 "Disposizioni particolari per gli usi agricoli" del RUE nel modo seguente:

Con riferimento all'uso A.9 (Bacini di accumulo e stoccaggio liquami zootecnici), ove ammesso, i bacini di accumulo e stoccaggio liquami provenienti da allevamenti zootecnici dovranno essere ~~impermeabilizzati con materiali artificiali e comunque realizzati con riferimento ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale di cui alle "Disposizioni attuative del D.M. 7 aprile 2006 - Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento"~~ emesse dalla R.E.R. ed ~~ella L.R. 4/2007~~. Realizzati nel rispetto delle specifiche normative di settore. I bacini dovranno essere ubicati, per quanto possibile, in maniera tale da ridurre al minimo l'impatto ambientale e paesaggistico; le modalità di esecuzione dovranno inoltre prevedere accorgimenti specifici di mitigazione dello stesso quali, ad esempio, fasce di mitigazione vegetazionali.

- di modificare la prescrizione particolare introdotta all'art. 50 del RUE, con specifico riferimento all'azienda agricola Farnea, nel modo seguente:

Prescrizioni particolari in applicazione del 2° stralcio del Piano della Ricostruzione

In applicazione dell'art. 4, c8 della LR 16/2012, nell'area catastalmente identificata al Fg. 21, mappali 119 e 95, è ammessa la ricostruzione dell'intera SC relativa all'edificio crollato, distinguendo l'abitazione dall'attività di allevamento, mediante la realizzazione di due distinti edifici ed in particolare:

- la SC afferente alla parte abitativa dovrà essere ubicata in un nuovo edificio da realizzare sul sedime dell'edificio crollato,
- la SC afferente alla parte destinata ad allevamento potrà essere ubicata in un nuovo edificio da realizzare ~~immediatamente~~ a nord dell'edificio esistente già destinato ad allevamento.

In relazione alle particolari condizioni di intervento, non si applicano, al caso di specie, le distanze D2 e D3 previste per gli allevamenti zootecnici, sia di tipo aziendale A.3 che di tipo produttivo A.4.

3) OSSERVAZIONE prot. n. 10364 presentata in data 2/07/2014

a firma di:

Ing. Daniele Castellazzi - Ufficio Tecnico Comune di San Felice

Controdeduzione:

Si ritiene che le osservazioni pervenute dall'Ufficio Tecnico comunale costituiscano un contributo utile alla ottimale definizione degli elaborati del 2° stralcio del Piano della Ricostruzione.

Si propone di ACCOGLIERE l'osservazione.

Arch. Carla Ferrari

